

(N. 290)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore VARRIALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1949

Modifica all'istituto della liberazione condizionale
di cui all'Art. 176 del Codice penale.

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituto della liberazione condizionale è considerato nel Codice penale vigente come una causa estintiva della pena nella parte non ancora eseguita, qualora si verificano alcune condizioni espressamente previste dalla legge.

Fondamento dell'istituto è la presunzione di ravvedimento del condannato desunta dalla condotta di lui durante un dato periodo di espiazione, e con ciò si riafferma il principio della funzione della pena che riguarda la difesa sociale nel suo elemento principale costituito dall'emenda del reo, che pertanto cessa di essere pericoloso e contro cui, dunque, non occorre più il mezzo dell'esclusione dalla convivenza sociale.

In dipendenza dei principi finora adottati si è affermato che l'istituto non ha l'essenza giuridica di un atto di grazia e che per l'organizzazione procedurale data alla sua realizzazione, viene per la stessa legge riconosciuto e definito atto amministrativo, limitandosi l'opera del giudice di sorveglianza ad un parere e restando la competenza della concessione esclusivamente al Ministro della giustizia.

Opina, invece, il proponente che si debba provvedere a dare all'istituto stesso un contenuto che ne assicuri il conseguimento dei fini e ne garantisca l'attuazione giurisdizionalmente, riconoscendo l'esclusiva competenza giurisdizionale per tutto quanto riguarda l'esecuzione della pena e cioè la difesa sociale contro la delinquenza.

Dovere della società e dello Stato è quello di assicurare le condizioni di riabilitazione e di adattamento sociale dei condannati: in ciò sta uno dei compiti dell'organizzazione giuridica che concerne l'interesse della Società e la garanzia della pace e del benessere che concretano il contenuto del diritto.

Pertanto sembra che l'istituto in esame debba essere modificato in modo che realmente serva alle sue provvide finalità, e così rettificare le disposizioni che lo disciplinano. Queste, invero, presentano difetti ed ostacoli che appaiono iniqui:

a) così, si ha che la liberazione condizionale è limitata ai condannati a pena superiore ai cinque anni.

Giustificazione della limitazione fu che un periodo più breve di espiazione non consentirebbe un controllo serio circa l'emenda, e che la liberazione per pene brevi ridurrebbe troppo l'efficacia repressiva e intimidatrice della pena. Ma è facile rispondere che pene inferiori, corrispondendo a delinquenze meno gravi ed a pericolosità tenui, rendono sufficienti un meno lungo esperimento per il controllo e una minor durata di repressione per gli altri scopi. D'altra parte, non trattandosi di un provvedimento d'ordine generale, ma da prendersi in concreto, ha qui esclusivo valore il criterio della individualizzazione della pena per cui è nel singolo caso da rilevarsi l'effetto conseguito dall'espiazione compiuta e la rieducazione raggiunta dal condannato.

Sembra, pertanto, al proponente che s'imponga la necessità di disposizioni più eque che diano adito al beneficio non in base a presunzioni, ma in forza di constatazioni compiute con tutte le garanzie che solo la giurisdizione assicura.

L'equità della norma in vigore, per quanto riguarda questo primo rilievo, risulta evidente se si consideri che del beneficio potrà godere secondo l'articolo 176 del Codice penale il condannato anche a cinque anni e pochi giorni, ma non il condannato a cinque anni o a pena minore.

Del resto l'estensione del beneficio a varie categorie di cittadini per esigenze superiori dello Stato e per riconoscimento di loro benemeritenze per servizi resi alla Patria, venne stabilita con legge 9 luglio 1940, n. 924, e con la legge 27 giugno 1942, n. 827, con le quali si concesse la liberazione condizionale ai richiamati e mobilitati che dovessero scontare pena non superiore ai dieci anni, e poi anche ai condannati a pena inferiore ai cinque anni. Tali leggi non sono più in vigore per la cessazione dello stato di guerra, ma sono tuttavia indice dell'esigenza che condizioni speciali individuali possano e debbano prevalere per il fondamento dell'istituto.

* * *

In conseguenza e come conclusione delle susposte conclusioni, sembra che se pur deve darsi peso alle esigenze di una repressione e

quindi riconoscere che l'infissione della pena debba essere reale, deve pur farsi luogo, per la concessione della liberazione condizionale, a criteri oggettivi e soggettivi, generali e individuali che dal concreto possano desumersi con risultato di effettivo controllo sullo stato di ravvedimento e di riadattamento sociale. E così pare che debbasi abbandonare una determinazione di limite della pena inflitta, che non ha ragione di essere, mentre sembra indispenabile, appunto per la serietà e l'efficacia della funzione penale, che la pena residua da scontare e da cui viene liberato il supposto ravveduto, non sia superiore ad una certa misura.

Ciò che deve essere fondamento all'istituto si è il controllo individuale dell'efficacia della pena nel liberando, e a tale fine oltre le modificazioni sostanziali suindicate, varranno quelle procedurali che pur sono oggetto della presente proposta di legge. Vero è che codesto principio è già contenuto nella norma dell'articolo 176 del Codice penale, ma è ovviamente diminuito come precetto dall'affermazione di una presunzione dedotta dalla durata della pena, e dall'accertamento, puramente amministrativo, della efficacia della pena, onde si snatura l'istituto;

b) altra modificazione che sembra doversi apportare all'istituto è quella che riguarda la condizione di chi viene liberato condizionalmente: egli verrà in ogni caso sottoposto a libertà vigilata per il disposto degli articoli 177, 230 n. 2 del Codice penale. Tale disposizione è di palese iniquità: i tristi effetti della misura in questione sono a tutti noti, comunque, a parte ogni critica, è ben certo che la norma appare strana in confronto di chi è ammesso ad un beneficio perchè si è accertato il suo ravvedimento! Enorme è la conseguenza che si avrebbe! Infatti all'assoggettato alla libertà vigilata è interdetta la riabilitazione (articolo 179 n. 1 del Codice penale): la contraddizione e l'assurdo sono qui evidenti.

* * *

Le proposte riforme relative al diritto sostanziale van completate con quelle di diritto processuale che seguono, dirette a stabilire

la garanzia giurisdizionale anche in questo delicatissimo campo della difesa sociale che concerne la rieducazione dei colpevoli e il controllo degli effetti della pena.

L'indiscusso principio pareva dovesse avere applicazione anche nel Codice vigente. Infatti l'articolo 144 dispone che l'esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice, ma la norma viene pressochè annullata dalla disposizione del capoverso che limita, *in subiecta materia*, la competenza del giudice di sorveglianza all'ammissione dei condannati al lavoro all'aperto ed al parere sulla concessione della liberazione condizionale.

Se si tenga presente il principio fondamentale sulla funzione della pena e il concetto per cui si riconosce nella liberazione condizionale, così come nella riabilitazione, una modificazione alla pena inflitta, e che il sindacato sulla opportunità, sulla giuridicità e sulla giustizia della modificazione non può essere riconosciuto logicamente ad autorità diversa da quella che ha la competenza ad infliggere la pena, per lo stesso principio costituzionale riaffermato nell'articolo 32 dello Statuto della Repubblica e negli articoli 132 e segg. del Codice penale, risulta indubbiamente incostituzionale la facoltà riconosciuta al Ministro della giustizia dall'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale (regio decreto 28 maggio 1931, n. 602), e appare la necessità di ristabilire la norma con l'attribuzione della competenza esclusivamente alla giurisdizione.

Con il presente progetto di legge si propone, pertanto, quale organo deliberante per la concessione della liberazione condizionale la Corte d'appello nel cui distretto trovasi il condannato in espiazione: la procedura sarà la medesima di quella stabilita negli articoli 588-597 Codice di procedura penale per la declaratoria di riabilitazione.

L'istruttoria dovrà esaurire le ricerche in-

dicare implicitamente nell'articolo 176 del Codice penale e nell'articolo 1 del presente progetto, così che la Corte d'Appello possa avere gli elementi per una conoscenza sicura della condizione di emendamento e di ravvedimento del liberando: condizione che deve riconoscersi, con l'arra della buona condotta trascorsa in carcere, garanzia di idoneità alla vita sociale e all'esecuzione dei freni etici, e cioè l'esclusione della pericolosità.

L'Autorità giurisdizionale appare quella che, per la funzione affidatale nella organizzazione statale, meglio può conseguire la conoscenza suddetta e affermare l'esistenza della garanzia che la società esige per la sua difesa contro la delinquenza: il che fu riconosciuto, già, in altre occasioni, quando nell'articolo 7 della citata legge 9 luglio 1940, n. 324, si attribuì la competenza della concessione all'Autorità giudiziaria (Avvocato militare o giudice di sorveglianza), restando solo al Ministro la facoltà per i condannati per delitti contro la personalità dello Stato o per reati valutari.

Onorevoli Senatori, gli emendamenti proposti con i primi quattro articoli del presente progetto (il quinto è di mero coordinamento), avranno, se accolti, come provvida ed auspicata conseguenza, l'estensione del beneficio della liberazione condizionale a tutti i meritevoli per aver raggiunta l'adattabilità sociale e per il conseguito ravvedimento. Inoltre, mentre si potrà sollecitamente provvedere dalle diverse Corti d'appello alla definizione delle numerose pratiche pendenti presso il Ministero della giustizia, si conseguirà anche il fine di sfollamento delle carceri le cui condizioni di inefficienza reclamano che si provveda ad eliminare situazioni di pericolo per la disciplina e l'assistenza, di cui altre volte si occuparono in Parlamento gli esponenti più autorevoli dei diversi partiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Testo dell'articolo 176 del Codice penale è modificato come segue: « Il condannato a pena detentiva il quale abbia scontata metà pena, o almeno tre quarti se recidivo, ed abbia dato prova costante di buona condotta, può essere ammesso a liberazione condizionale se il rimanente della pena non supera i cinque anni.

« La concessione della liberazione condizionale non importa come necessaria conseguenza la sottoposizione del liberato alla vigilanza di cui all'articolo 230, n. 2 del Codice penale. Tale misura potrà essere applicata quando il giudice competente alla concessione della liberazione a sensi degli articoli che seguono, la riterrà opportuna secondo i criteri fondamentali stabiliti per l'applicazione delle misure di sicurezza. In questa ipotesi, peraltro, la sottoposizione alla libertà vigilata non importa preclusione alla riabilitazione (articolo 179, n. 1, del Codice penale) ».

Art. 2.

La competenza a concedere la liberazione condizionale, ed a revocarla nel caso previsto dall'articolo 179 del Codice penale, è sempre dell'Autorità giudiziaria ordinaria anche se si tratta di condanne pronunciate da giudici speciali, se la legge non dispone espressa eccezione, e da giudici stranieri, ove si sia avuto il riconoscimento della sentenza di cui all'articolo 12 del Codice penale.

Art. 3.

L'autorità competente è la Corte di appello del distretto ove il condannato trovasi ad espiare la pena.

Si applicano per la procedura di concessione e di revoca di tale beneficio le disposizioni di cui agli articoli 597 ultima parte e 598 del Codice di procedura penale. La Corte deli-

bera in Camera di consiglio con sentenza non soggetta a gravame, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero e del difensore il cui intervento è facoltativo.

Art. 4.

L'articolo 21 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:

« Ai condannati che commisero il reato quando erano minori degli anni 18, la liberazione condizionale può essere concessa, e nell'ipotesi di legge revocata, con sentenza della Corte di Appello per i minorenni nel cui distretto trovasi il condannato in espiazione ed in qualunque momento dell'esecuzione.

« La sentenza viene emessa in Camera di consiglio sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero e del difensore, il cui intervento è facoltativo.

« Con la sentenza stessa può disporsi che in luogo della libertà vigilata, sia applicata al liberando la misura dell'internamento in riformatorio giudiziario se non ha compiuto il 21° anno di età, o l'assegnazione a una colonia agricola, o a una casa di lavoro se maggiore di tale età.

« In questi ultimi casi, il tempo passato in riformatorio, o in colonia agricola, o in casa di lavoro, è computato nella durata della pena da scontare ».

Art. 5.

Negli articoli 192, 193, 194 e 196 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, le parole « al Ministero », « del Ministero della giustizia », « ministeriale », sono rispettivamente sostituite con le seguenti: « alla Corte di appello » « della Corte di Appello ».

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro della Giustizia ne curerà l'esecuzione.